Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 7 agosto 1973** — **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1973.

Scioglimento del consiglio comunale di Muro Lucano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Muro Lucano — al quale la legge assegna 20 membri — risultava composto, dopo le elezioni del 26 novembre 1972, di vari schieramenti minoritari, i cui discordi orientamenti non hanno reso possibile, nonostante le diffide del prefetto, l'elezione del sindaco e della giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Infatti, nella prima adunanza del 4 gennaio 1973, si provvedeva soltanto alla convalida degli eletti mentre non si poteva procedere alla elezione degli organi di amministrazione, a causa dell'abbandono dell'aula da parte di numerosi consiglieri.

Anche la successiva seduta dell'11 gennaio u.s. andava deserta, per cui il prefetto al fine di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge — con decreto 12 febbraio 1973, fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva due successive convocazioni di quell'organo per i giorni 24 e 27 febbraio c.a. per l'elezione del sindaco e della giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Poiché anche dette sedute risultavano infruttuose, il prefetto riteneva opportuno disporre, con decreto in data 6 marzo u.s., altre due convocazioni d'ufficio di quel civico consesso, per i giorni 15 e 17 marzo scorso, ai fini della elezione degli organi di amministrazione, rinnovando la formale diffida — fatta notificare a tutti i consiglieri — a provvedervi ai sensi e per gli effetti del citato art. 323 del testo unico del 1915.

Ma anche tale estremo tentativo è risultato infruttuoso talché il prefetto, considerato che il predetto consiglio ha persistito — nonostante le formali diffide — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Muro Lucano in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza dell'11 maggio 1973.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Muro Lucano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Francesco Porretti.

Roma, addì 18 luglio 1973

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Muro Lucano (Potenza) non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'11 maggio 1973;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Muro Lucano è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Porretti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1973

LEONE

TAVIANI

(10348)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1973.

Scioglimento del consiglio comunale di Scopa.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Scopa (Vercelli), sorto dalle elezioni del 22 novembre 1970, si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1973.

Il progetto del bilancio, predisposto dalla giunta municipale, veniva infatti sottoposto una prima volta all'esame del consiglio comunale nella seduta del 7 dicembre 1972, ma veniva respinto.

Il 2 febbraio 1973, perdurando la carenza del consiglio comunale in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio, la sezione di Vercelli del comitato regionale di controllo invitava, con telegramma, il sindaco di Scopa a provvedere alla convocazione del consiglio stesso entro il termine di giorni 10 con l'avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, sarebbero stati adottati i provvedimenti sostitutivi previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

A seguito di tale intervento la giunta municipale ha convocato il consiglio comunale, per il suddetto adempimento, per il giorno 17 febbraio 1973.

Ma la predetta seduta è andata deserta, per cui il suddetto organo regionale di controllo, con provvedimento 2 marzo 1973, ha nominato un commissario per l'approvazione del bilancio, in sostituzione del consiglio comunale.

In data 12 marzo u.s. il predetto commissario regionale ha provveduto al suddetto adempimento.

Il prefetto di Vercelli, pertanto, ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969 ed allo scopo di evitare ulteriori e gravi pregiudizi per gli interessi di quella civica comunità, con decreto in data 19 marzo 1973, ha sospeso il consiglio e ne ha proposto lo scioglimento, nominando, nel frattempo, un commissario per la temporanea amministrazione dell'ente.

Al riguardo si osserva che — malgrado l'intervento sollecitatorio della sezione di Vercelli del comitato regionale di controllo — la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1973, anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964 — prorogati in base all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 — entro i quali era tenuta a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo della sezione stessa.

Tale carenza ha, in effetti, confermato l'esistenza di un prolungato stato di inefficienza funzionale, determinata dalle divergenze che dividono quella rappresentanza elettiva.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Scopa.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 4 maggio 1973.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Scopa ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Vincenzo Pellegrini.

Roma, addì 18 luglio 1973

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Scopa (Vercelli) ha omesso di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1973, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 4 maggio 1973;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964; 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Scopa è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Pellegrini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1973

LEONE

TAVIANI

(10349)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1973.

Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 139 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Considerato che la previsione della citata norma corrisponde altresì al principio enunciato dal paragrafo 10 g della raccomandazione C.E.E. del 23 luglio 1962;

Decreta:

E' approvato il seguente elenco di malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti della disposizione legislativa richiamata in premessa.

Malattie provocate dai seguenti agenti chimici:

1) Arsenico e suoi composti.
2) Berillio (glucinio) e suoi composti.
3) Ossido di carbonio - Ossicloruro di carbonio - Acido cianidrico, cianuri e composti del cianogeno.
4) Cadmio e suoi composti.
5) Cromo e suoi composti.
6) Mercurio e suoi composti.
7) Manganese e suoi composti.
8) Acido nitrico - Ossidi d'azoto - Ammoniaca.
9) Nichelio e suoi composti.
10) Fosforo e suoi composti.
11) Piombo e suoi composti.
12) Anidride solforosa, acido solforico, idrogeno solforato, solfuro di carbonio.
13) Tallio e suoi composti.
14) Vanadio e suoi composti.
15) Cloro, bromo, iodio e loro composti inorganici - fluoro e suoi composti.
16) Idrocarburi alifatici saturi e non saturi, ciclici e non ciclici, componenti dell'etere di petrolio e della benzina.
17) Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici saturi e non saturi, ciclici e non ciclici.
18) Alcoli, glicoli, eteri, chetoni, esteri organici e loro derivati alogenati.
19) Acidi organici, aldeidi.
20) Nitroderivati alifatici, esteri dell'acido nitrico.

21) Benzene, toluene, xilene ed altri omologhi del benzene, naftalene e omologhi (l'omologo di un idrocarburo è definito dalla formula Cn H2n-6 per gli omologhi del benzene, e dalla formula Cn H2n-12 per gli omologhi della naftalina).

22) Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici.

23) Fenoli ed omologhi (tiofenoli ed omologhi, naftoli ed omologhi e loro derivati alogenati; derivati degli ossidi aril-alchilici e dei solfuri aril-alchilici; benzochinone).

24) Amine (primarie, secondarie, terziarie, eterocicliche) e idrazine aromatiche e loro derivati alogenati, fenolici, nitrosi nitrati e solfonati.

25) Nitroderivati degli idrocarburi aromatici e dei fenoli.

26) Ozono.

27) Esteri degli acidi dello zolfo.

28) Mercaptani e tioeteri.

29) Ossido di zinco.

30) Borani.

31) Composti organici del cloro, del bromo e dello iodio.

32) Idrocarburi alifatici diversi da quelli considerati al punto 16).

33) Amine alifatiche e loro derivati alogenati.

34) Nitrili ed esteri isocianici.

35) Vinilbenzene e divinilbenzene, difenile, decalina, tetralina.

36) Acidi aromatici, anidridi aromatiche e loro derivati alogenati.

37) Ossido di difenile, diossano, tetraidrofurano.

38) Tiofene.

39) Furfurolo.

Malattie professionali della pelle causate da sostanze e agenti non compresi sotto altre voci:

1) Cancri cutanei e affezioni cutanee precancerose dovute alla fuligine, al catrame, al bitume, alla pece, all'antracene, agli olii minerali, alla paraffina grezza e ai composti prodotti e residui di dette sostanze.

2) Affezioni cutanee provocate nell'ambiente di lavoro da sostanze non considerate sotto altre voci.

Malattie provocate da agenti diversi:

1) Malattie provocate dall'inalazione di polveri di madreperla.

2) Malattie provocate da sostanze ormonali.

Malattie professionali provocate dalla inalazione di sostanze ed agenti non compresi sotto altre voci.

1) Pneumoconiosi:

a) silicosi, associata o meno alla tubercolosi polmonare.

b) asbestosi, associata o meno alla tubercolosi polmonare o a un cancro del polmone.

c) pneumoconiosi dovuta alle polveri di silicati.

2) Affezioni bronco-polmonari dovute alle polveri o esalazioni di alluminio e dei suoi composti.

3) Affezioni bronco-polmonari dovute alle polveri di metalli duri.

4) Affezioni bronco-polmonari causate dalle polveri di scorie Thomas.

5) Asma provocata nell'ambiente di lavoro da sostanze non incluse sotto altre voci.

6) Pneumoconiosi provocate dalle polveri di carbone, carbonio, grafite, solfato di bario, ossidi di stagno.

7) Fibrosi polmonari dovute a metalli non indicati in altre voci dell'elenco.

8) Malattie polmonari provocate dall'inalazione di polveri di cotone, lino, canapa, juta, agave sisalana e canna da zucchero.

9) Asme e bronchiti asmatiche provocate dall'inalazione di polveri di pelo di animali, di gomma arabica, di antibiotici, di legni esotici e di altri allergeni.

Malattie infettive e parassitarie di origine professionale:

1) Elmintiasi, anchilostoma duodenale, anguillula dell'intestino.

2) Malattie tropicali come: malaria, amebiasi, tripanosomiasi, dengue, febbre da pappataci, febbre maltese, febbre ricorrente, febbre gialla, peste, leishmaniosi, pian, lebbra, tifo esantematico ed altre malattie da rickettsie.

3) Malattie infettive o parassitarie trasmesse all'uomo da animali o resti di animali.

4) Malattie infettive del personale che si occupa di profilassi, cure, assistenza a domicilio e ricerche.

Malattie professionali dovute a carenza:

1) Scorbuto.

Malattie professionali provocate da agenti fisici:

1) Malattie provocate dalle radiazioni ionizzanti.

2) Cateratta provocata dall'energia radiante.

3) Ipoacusia o sordità provocata da rumore.

4) Malattie provocate dal lavoro in ambiente di aria compressa.

5) Malattie osteoarticolari o angioneuritiche provocate dalle vibrazioni meccaniche.

6) *a*) malattie delle borse peri-articolari dovute a compressione; celluliti sottocutanee.

b) malattie da sforzo ripetuto delle guaine tendinee del tessuto peritendineo.

c) lesioni del menisco dei minatori.

d) strappi da sforzo delle apofisi spinose.

e) paralisi dei nervi dovute a compressione.

7) Nistagmo dei minatori.

8) I crampi professionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per la sanità
GASPARI

(10302)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del monte di Lozzo, sito in comune di Lozzo Atestino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 aprile 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il Monte di Lozzo ed il territorio ad esso immediatamente circostante sito nel comune di Lozzo Atestino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Lozzo Atestino;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè trattasi di un rilievo che si erge, praticamente isolato, dalla pianura situata tra i colli Euganei ed i monti Berici. La sua posizione, il suo caratteristico profilo, i dolci versanti, circondati per taluni tratti da ampi canali e degradanti a sud dell'abitato di Lozzo ed a ovest sulla frazione di Valbona, concorrono ad attribuire carattere di non comune bellezza a tale rilievo;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Lozzo Atestino ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: ad est dal confine del comune di Lozzo Atestino con il comune di Vo' Euganeo e quindi di Cinto Euganeo; poi, attraversato lo scolo Canaletto, da una linea comprendente i mappali 76-55 (parte), 72 (parte), 71-49-65-67 del foglio n. 26 comune di Lozzo Atestino, e quindi da una linea immaginaria tracciata alla distanza di ml. 50 (a valle) dalla strada provinciale n. 29 « dei Pilastri Rossi » e quindi ad analoga distanza dalla strada comunale Valbona fino al mappale 120, foglio n. 17 comune di Lozzo; ancora da una linea comprendente i mappali numeri 120-*A*, 47, 101, 73 del foglio n. 17 comune di Lozzo Atestino; poi coincidente con lo scolo Canaletto e quindi, attraversata la strada arginale in destra del predetto scolo, comprendente i mappali n. 199, 84, 54 (parte) 55, 54, (parte) del foglio 14 comune di Lozzo Atestino; successivamente, attraversati lo scolo Frassanella, la strada comunale Frassanella e lo scolo Bandizza, dalla linea comprendente i mappali n. 77, 64, 37 del foglio n. 7 comune di Lozzo, e, attraversato lo scolo Fracanzan, i mappali 37, 40 del foglio n. 9 comune di Lozzo; quindi dalla strada comunale Anconetta, dal Canale Bisatto, dopo aver compreso il mappale 15 del foglio n. 13 comune di Lozzo, dalla strada vicinale Sagrede, per comprendere infine i mappali 62, 70, 71, 72, 73 del foglio n. 3, nonchè n. 2 e n. 1 del foglio n. 13 comune di Lozzo, pervenendo in tal modo al punto di partenza della presente delimitazione.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Lozzo Atestino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 giugno 1973

p. *Il ministro per la pubblica istruzione*
VALITUTTI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
BADINI CONFALONIERI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Padova

A seguito di convocazione stabilita dal proprio presidente, si è riunita il giorno 14 aprile 1970, alle ore 9, presso il palazzo della provincia di Padova, la commissione per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della provincia di Padova per la trattazione degli argomenti seguenti:

(*Omissis*)

Su invito del presidente, la commissione passa quindi alla trattazione del seguente punto all'ordine del giorno:

« *Proposta di vincolo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497, su territorio del comune di Lozzo Atestino* ».

(*Omissis*).

La commissione quindi, ad unanimità di voti, propone il vincolo di tutela sul territorio del comune di Lozzo Atestino, delimitato, nell'allegata planimetria facente parte del presente verbale, come segue:

ad est dal confine del comune di Lozzo Atestino con il comune di Vo' Euganeo e quindi di Cinto Euganeo; poi, attraversato lo scolo Canaletto, da una linea comprendente i mappali 76-55 (parte), 72 (parte), 71-49-65-67 del foglio n. 26 comune di Lozzo Atestino, e quindi da una linea immaginaria tracciata alla distanza di ml. 50 (a valle) dalla strada provinciale n. 29 « dei Pilastri Rossi » e quindi ad analoga distanza dalla strada comunale Valbona fino al mappale 120, foglio n. 17 comune di Lozzo; ancora da una linea comprendente i mappali numeri 120-*A*-47-101-73 del foglio n. 17 comune di Lozzo Atestino; poi coincidente con lo scolo Canaletto e quindi, attraversata la strada arginale in destra del predetto Scolo, comprendente i mappali numeri 199-84-54 (parte) 55-54 (parte) del foglio n. 14 comune Lozzo Atestino; successivamente, attraversati lo scolo Frassanella, la strada comunale Frassanella e lo scolo Bandizza, dalla linea comprendente i mappali numeri 77-64-37 del foglio n. 7 comune di Lozzo, e, attraversato lo scolo Fracanzan, i mappali 37-40 del foglio n. 9 comune di Lozzo; quindi dalla strada comunale Anconetta, dal Canale Bisatto, dopo aver compreso il mappale 15 del foglio n. 13 comune di Lozzo, dalla strada vicinale Sagrede, per comprendere infine i mappali 62-70-71-72-73 del foglio n. 3, nonchè n. 2 e n. 1 del foglio n. 13 comune di Lozzo, pervenendo in tal modo al punto di partenza della presente delimitazione.

(*Omissis*).

(10252)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Tiarno di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1973, il comune di Tiarno di Sopra (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10374)

Autorizzazione alla provincia di Perugia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1973, la provincia di Perugia viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 717.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10372)

Autorizzazione al comune di Rignano Flaminio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1973, il comune di Rignano Flaminio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.715.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10371)

Autorizzazione al comune di Milazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1973, il comune di Milazzo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 227.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(10373)

Autorizzazione al comune di Campofranco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1973, il comune di Campofranco (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.116.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10375)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica pediatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di clinica pediatrica, alla cui copertura la facolta interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10364)

Vacanza della prima cattedra di letteratura italiana presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova, è vacante la prima cattedra di letteratura italiana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10303)

Vacanza della cattedra di storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Messina.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Messina, è vacante la cattedra di storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10304)

Vacanza della cattedra di tecnica industriale e commerciale presso la facoltà di economia e commercio della Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di tecnica industriale e commerciale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10305)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Modifiche dei regolamenti organici del personale del Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia

Con decreti del Ministro per la marina mercantile in data 23 giugno 1973 sono state approvate modifiche dei regolamenti organici del personale impiegatizio ed operaio del Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia.

(10378)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale « Valeria »

Con decreto ministeriale n. 1396 del 17 luglio 1973, è stata revocata l'autorizzazione a porre in vendita l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Valeria », concessa al dott. Ugo Grimaldi con decreto n. 981 dell'8 agosto 1968.

(10376)

Revoca dell'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale « Consilia »

Con decreto ministeriale n. 1395 del 17 luglio 1973 è stata revocata l'autorizzazione a porre in vendita l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Consilia » concessa al dott. Ugo Grimaldi con decreto n. 982 dell'8 agosto 1968.

(10377)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 135 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4352/R in data 21 maggio 1973

N d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
1	*Eliranol*, discoidi 25 mg.	Laboratori Italo-Americani S.p.a., via Nettunense, 33, Aprilia (Latina)	12- 1-1961	13249	27- 9-1972
2	*Eliranol*, discoidi 50 mg.	Id.	12- 1-1961	13249/1	27- 9-1972
3	*Eliranol*, discoidi 100 mg.	Id.	12- 1-1961	13249/2	27- 9-1972
4	*Nitrorauser*, 60 compresse 300 mg.	La Gioia Sud - Ind. Chim. e Farmaceutiche S.p.a., S.S. n. 148 km. 50,700, Aprilia (Latina)	3- 1-1969	15354	18-10-1972
5	*Cosaldon Retard*, 20 confetti	Chemische Werke Albert Wiesbaden Biebrich - rappresentata in Italia dalla ditta Albert-Farma S.p.a., Scoppito (L'Aquila)	1- 3-1971 31- 1-1972	14530/B	20- 2-1973
6	*Mugolio naturale*, flacone da 20 g.	A. Angiolini & C. S.p.a., via Balzaretti, 9, Milano	12- 7-1965	3109	29- 9-1971
7	*Mugolio iniettabile*, tipo semplice di 1° grado 10 fiale da 2 ml	Id.	12- 7-1965	3109/C	29- 9-1971
8	*Mugolio iniettabile*, semplice di 3° grado 6 fiale da 5 ml.	Id.	12- 7-1965	3109/C-2	29- 9-1971
9	*Mugolio iniettabile*, lecitinato 1° grado 10 fiale da 2 ml.	Id.	12- 7-1965	3109/D	29- 9-1971
10	*Mugolio iniettabile*, lecitinato di 2° grado 6 fiale da 3 ml.	Id.	12- 7-1965	3109/D-1	29- 9-1971
11	*Mugolio iniettabile*, con colesterina e cinnamato di benzile di 2° grado 6 fiale da 5 ml.	Id.	12- 7-1965	3109/E-1	29- 9-1971
12	*Mugolio iniettabile*, con colesterina e cinnamato di benzile di 1° grado 10 fiale da 2 ml.	Id.	12- 7-1965	3109/E	29- 9-1971
13	*Pastiglie mugolio*, 30 pastiglie	Id.	13-12-1969	3109/F	20- 4-1972
14	*Autoxicort*, 10 compresse da mg. 1,5	Causyth S.p.a., via Serio n. 6, Milano	12-11-1962	20167	10- 5-1972
15	*Autoxicort*, 10 compresse da mg. 2	Id.	21- 7-1964	20167/2	10- 5-1972
16	*Autoxicort*, 10 compresse da mg. 1	Id.	21- 7-1964	20167/1	10- 5-1972
17	*Coflavinasi A.M.N.*, 3 fiale liofilizzate × mg. 12 + 3 fiale solvente da 3 cc.	Id.	21- 7-1964	8557	10- 5-1972
18	*Biopropen* 400, flaconcino iniettabile da 400.000 U.I. + fiala solvente	Chemil - Chemioterapici Milano, via Cavour, 41/43, Novate Milanese (Milano)	28- 1-1961	14502	17-12-1971
19	*Teostrophan*, 5 fiale da 2 ml.	Id.	5-12-1958	10665	17-12-1972
20	*Stratovit*, liquido ml. 40 — flacone dosatore da ml. 80	Carlo Erba, via Carlo Imbonati, 24, Milano	30- 8-1962	18303/A	14- 9-1971
21	*Ipotensene*, flac. gocce da 30 cc.	Chemitalia - Lab. Chimico Farmaceutici, via Palmanova n. 16 Baranzate di Bollate (Milano)	10-11-1958	14356	13-10-1972
22	*Spasmadrina*, 100 compresse tipo semplice; 100 compresse tipo sedativo	Ellea - Specialità medicinali, via Schiapparelli, 1, Milano	30-10-1953 10- 9-1955	8294	7- 4-1972
23	*Essetre*, 6 supposte; 10 supposte	Farber Ref S.p.a., via Imperia n. 35, Milano	31-10-1966	17094	4- 2-1972
24	*Essetre*, 20 compresse	Id.	31-10-1966	17094/A	4- 2-1972
25	*Venema*, 5 fiale da 2 ml.	Farmaceutici Italia, largo Donegani, 1/2, Milano	9- 5-1952	544	2- 1-1973
26	*Reticus*, lozione - contenitore da g. 15 e g. 20	Farmila S.p.a., via E. Fermi, 50, Settimo Milanese (Milano)	29-11-1972	22688/A	5- 3-1973
27	*Reticus*, crema 0,1%, tubo da g. 10 e da g. 15	Id.	29-11-1972	22688	5- 3-1973
28	*Reticus*, crema 0,05%; tubo da g. 10, da g. 15 e da g. 20	Id.	29-11-1972	22688/1	5- 3-1973
29	*Tussifren*, 20 confetti	Inverni e della Beffa, via Ripamonti n. 99, Milano	9- 6-1971	21889/A	22- 5-1972
30	*Tussifren*, 6 supposte	Id.	9- 6-1971	21889	22- 5-1972
31	*Benzofosfan B Complexo*, 40 confetti; flac. sciroppo 125 ml.	Istituto Chemioterapico Italiano S.p.a., via Crocefisso, 12, Milano	1- 8-1951 4- 1-1955	5221/A	15- 3-1973

N. d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
32	*Benzofosfan B 1 con sedativo*, flac. sciroppo 125 ml.	Istituto Chemioterapico Italiano S.p.a., via Crocefisso, 12, Milano	15- 9-1954	5221/C	15- 3-1973
33	*Benzofosfan B 1 con sedativo*, 12 fiale di 2 ml. « normale »; 10 fiale di 2 ml. rafforzato	Id.	15-11-1954	5221/B	15- 3-1973
34	*Benzofosfan sinergizzato*, 12 fiale di 2 ml.	Id.	8- 9-1954	9279	15- 3-1973
35	*Carboyoghurt con clorofilla*, 20 cialdini	Id.	30-11-1959	3337/A	15- 3-1973
36	*Corticoici*, 4 fiale di mg. 10; 4 fiale di mg. 5 . . .	Id.	23- 9-1949	2378	15- 3-1973
37	*Estroici*, 5 fiale da mg. 1	Id.	11-10-1972	1734	15- 3-1973
38	*Ginandrin*, 4 fiale × 2 ml.	Id.	10-10-1950	3949	15- 3-1973
39	*Estroici*, 1 fiala da mg. 5	Id.	11-10-1972	1734/1	15- 3-1973
40	*Meticol*, flac. 125 ml. sciroppo	Id.	18- 4-1956	3911/D	15- 3-1973
41	*Meticol*, 100 confetti	Id.	21- 3-1952	3911	15- 3-1973
42	*Neuronitrile* B/12, 5 supposte da g. 1,50	Id.	6- 2-1953	7449/A	15- 3-1973
43	*Taormin*, flac. g. 100 granulare effervescente . . .	Id.	24-11-1960	12109/A	15- 3-1973
44	*Testoici*, 4 fiale da ml. 1 × mg. 10	Id.	14- 4-1950 31- 7-1968	3225/1	15- 3-1973
45	*Testoici F.P. con vitamina E*, 2 fiale da 2 ml. × mg. 25	Id.	27- 8-1956 31- 7-1968	3225/B-1	15- 3-1973
46	*Testoici F.P. con vitamina E*, 4 fiale × ml. 1 × mg. 10	Id.	27- 8-1956 31- 7-1968	3225/B	15- 3-1973
47	*Vicisin*, 5 fiale × 2 ml.	Id.	10- 1-1946 24- 5-1965	354/1	15- 3-1973
48	*Vicisin*, 10 fiale di 5 ml.	Id.	10-12-1958 24- 5 1965	354/2	15- 3-1973
49	*Vicisin*, 20 compresse « normale » × mg 50 . . .	Id.	10-12-1958 24- 5-1965	354/A-1	15- 3-1973
50	*Vicisin*, flac. g. 100 granulare effervescente	Id.	10-12-1958 24- 5-1965	354/E	15- 3-1973
51	*Vicisin*, flac. sciroppo 125 ml.	Id.	3- 3-1956 24- 5-1965	354/F	15- 3-1973
52	*Enzifuran*, tubo da g. 20 pomata	Italfarmaco, via Fulvio Testi n. 330, Milano	5- 1-1961	18359	28- 9-1972
53	*Amaro Lampugnani*, 50 confetti	Lampugnani Farmaceutici S.p.a., via Gramsci, n. 4, Nerviano (Milano)	15-11-1961 23-11-1967	1534	16- 6-1972
54	*Superpirina*, 6 supposte g. 1	Id.	20- 7-1964	17208/A-1	16- 6-1972
55	*Superpirina*, 6 supposte da g. 2	Id.	20- 7-1964	17208/A	16- 6-1972
56	*Ruciconyl*, tubetto per 50 compresse	Lirca - Lab. Italiani Ricerche Chimiche ed Affini S.p.a., via Negroli n. 35, Milano	28- 1-1956	4542	30- 5-1972
57	*Algotropyl*, flac. da 90 cc. elisir pediatrico .	Lab. Farmaceutici Maestretti S.p.a., via Gran Sasso n. 18, Milano	23- 1-1960	11424/C	31 12 1971
58	*Deltacortisone Roussel*, 10 compresse da 5 mg.; 20 compresse da 5 mg.	Id.	27- 4-1957	10813	31-12-1971
59	*Deltacortisone Roussel*, 20 compresse da 2,5 mg. .	Id.	27- 4-1957	10813/1	31-12-1971
60	*Disonyl*, 60 compresse tipo semplice	Id.	24- 2-1961	13213	31-12-1971
61	*Dodilan*, 5 fiale da 1 cc. × mcg. 500	Id.	21- 7-1964	16697/1	31-12-1971
62	*Dodilan*, 5 fiale da 1 cc. × mcg. 1000	Id.	15-11-1961 10-10-1962	16697	31-12-1971
63	*Dodilan B/1*, 5 fiale liofilizzate + 5 fiale di solvente da 5 cc.	Id.	29- 8-1963	20267	31-12-1971
64	*Glesol*, compresse	Id.	15-10-1957	13069	31-12-1971
65	*Idrorenil*, compresse 25 mg.	Id.	20- 6-1959	15306	31-12-1971
66	*Immenox*, 6 e 12 supposte	Id.	5- 8-1965	20570/A	31-12-1971
67	*Lutogyl*, fiale da 5 mg.	Id.	13-10-1950 21-8-1964	4036	31-12-1971
68	*Oftazol*, collirio	Id.	5- 9-1949	2419	31-12-1971
69	*Suxyl B12*, fiale 6 da 5 cc.	Id.	18-10-1954	4681/C	31-12-1971
70	*Suxyl B12*, supposte	Id.	18-10-1954	4681/D	31-12-1971
71	*Testoxyl E*, fiale 10 mg.	Id.	28-10-1952 31- 7-1968	2298/A-1	31-12-1971

N d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
72	*Testoxyl*, fiale 10 mg	Lab. Farmaceutici Maestretti S.p.a., via Gran Sasso n. 18, Milano	19- 8-1949 31- 7-1968	2298	31-12-1971
73	*Tonico al pancrinol*, flac. da 250 cc.	Id.	30- 1-1944 15- 6-1964	103	31-12-1971
74	*Urozero*, 6 supposte	Ist. Farmaco-Biologico Marvin, via Tortona n. 15, Milano	11- 5-1954	606/A	31- 3-1972
75	*Urozero*, 25 confetti	Id.	1- 9-1954	606	31- 3-1972
76	*Calcium H*, supposte semplici, 12 supposte da g. 2	Medici Domus, S. Vittore Olona (Milano)	23- 8-1952	1984/C	23- 5-1972
77	*Calcium H*, compresse, 10 compresse	Id.	16- 7-1951	1984/A	23- 5-1972
78	*Calcium H guaiacolo*, per aerosol, 5 fiale 5 cc. . .	Id.	16- 7-1951	1984/B	23- 5-1972
79	*Calcium H antistaminico*, 5 fiale da 5 cc.	Id.	22-10-1957	1984/E	23- 5-1972
80	*Calcium H antistaminico*, 5 fiale × 10 cc.	Id.	22-10-1957	1984/E	23- 5-1972
81	*Calcium H antistaminico*, 20 discoidi	Id.	28- 1-1957	1984/F	23- 5-1972
82	*Calcium H efedrina*, per aerosol, 5 fiale × 5 cc. . .	Id.	16- 7-1951	1984/B	23- 5-1972
83	*Calcium H guaiacolo*, 5 fiale × 10 cc. + 5 fiale 2 cc.	Id.	12- 5-1956	1984/A	23- 5-1972
84	*Calcium H guaiacolo*, 5 fiale × 5 cc. + 5 fiale × 1 cc.	Id.	16- 7-1951 12- 5-1956	1984/A	23- 5-1972
85	*Calcium H guaiacolo*, 10 fiale × 2 cc. + 10 fiale × 1 cc.	Id.	12- 5-1956	1984/A	23- 5-1972
86	*Afrodor*, 35 pillole	Milanfarma S.p.a. - Spec. medic. via Mascheroni n. 22, Milano	14- 7-1960	1799	24- 3-1972
87	*Pulmofedrina*, flac. da 150 cc.	O.B.I. - S.p.a. - Opera Bioterapica Italiana, via Sapeto n. 7, Milano	24-10-1959	7137	13- 4-1972
88	*Adi-Erre*, sciroppo da 60 ml.; sciroppo da 120 ml.	U. Ravizza S.a.s. per l'Industria Chimica e Farmaceutica, via Europa n. 35, Muggiò (Milano)	9- 9-1969	21330	20-12-1972
89	*Teospartina*, 10 fiale da 2 cc.	Rit Italiana S.p.a., via Ortles n. 12, Milano	10-5-1950 14- 5-1964 8- 1- 1969	3328/B	19- 4-1972
90	*Teospartina*, gocce	Id.	10- 5-1950 14- 5-1964 8- 1-1969	3328	19- 4-1972
91	*Teospartina*, compresse	Id.	9- 7-1951 14- 5-1964 8- 1-1969	3328/A	19- 4-1972
92	*Ilidar*, 20 confetti da mg. 25	Prodotti Roche S.p.a., via Durante n. 11, Milano	20- 8-1959	15320/A	3- 3-1972
93	*Bechicina*, fiale adulti e bambini	Lab. Italiani Vaillant S.p.a., via Melzi D'Eril n. 32, Milano (già della ditta Lab. Brichetti Sondalo, con sede in Arese (Milano)	2-12-1953	2808/A	21- 1-1971
94	*Dermoval Valeas*, crema g. 5	Valeas s.a.s. - Industria Chimica e Farmaceutica, via Vallisneri n. 10/12, Milano	1- 3-1971	22171	10-10-1972
95	*Dermoval Valeas*, unguento da 5 g.	Id.	1- 3-1971	22171/A	10-10-1972
96	*CA-Wassermann*, 5 fiale da 10 cc.	A. Wassermann S.p.a., via Ampère n. 56, Milano	19- 1-1951 27- 2-1968	4401/A	26- 7-1972
97	*Nilistine*, 40 e 100 tavolette da mg. 50	William & Warner & Co di New York (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta A. Angiolini & C. S.p.a., via Balzaretti n. 9, Milano	29-11-1949 29-12-1950	2667	22- 9-1971
98	*Neo Synephrine*, flaconcini da 15 ml. di soluzione al 2,5 % uso oftalmico	Lab. Winthrop S.p.a., via S. Faustino n. 9/3, Milano	19- 2-1968	6769/F	2-11-1971
99	*Neo-Synephrine*, flaconcini da 15 ml. soluzione allo 1,8% uso oftalmico e intranasale	Id.	19- 2-1968	6769/E	2-11-1971
100	*Neo Synephrine*, flaconcini da 5 ml. di soluzione al 10 % uso oftalmico	Id.	19- 2-1968	6769/F-1	2-11-1971
101	*Tiroidina Zambeletti*, 50 compresse	Officina Farmaceutica Dr. L. Zambeletti S.p.a., via Zambeletti, Baranzate (Milano)	19- 7-1951	5141	23-11-1972

N. d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
102	*Tirovarina*, flac. da 30 compresse	Officina Farmaceutica Dr. L. Zambeletti S.p.a., via Zambeletti, Baranzate (Milano)	13- 8-1951	5199	23-11-1972
103	*Tizone Zambeletti*, tavolette	Id.	30- 6-1950	3480	23-11-1972
104	*Zetacillina*, tubetto da g. 5 polvere aspersoria . .	Id.	16- 4-1955	8209/B	23-11-1972
105	*Ergatosse*, flac. ml. 25	Sthoil - Lab. Chim. Farmaceutico, via Giardini n. 507, Modena	10- 9-1966 8- 2-1967	19241	8-11-1972
106	*Gerosan*, flac. ml. 200	Id.	11- 6-1952	6593	8-11-1972
107	*Gastrosol*, 30 cialdini	Id.	26- 9-1966	979	9-11-1972
108	*Siero antitetanico*, uso veterinario, flac. da 20 ml. × 3000 U.I., flac. da 40 ml. × 6000 U.I.	Richardson Merrell S.p.a., via P. Castellino n. 111, Napoli	24- 8-1962 14- 3-1967	8677/C	1-12-1967
109	*Eubalsamina*, sciroppo adulti - flac. da 150 g.	Italchemi S.p.a., - Istituto Chimico Farmaceutico, via Langhirano n. 65, Parma	31-10-1949 28- 2-1964 9- 8-1971	2579/A	27-11-1972
110	*Eubalsamina*, sciroppo per bambini flac. da 150 g	Id.	31-10-1949 28- 2-1964 9- 8-1971	2579	27-11-1972
111	*Cyclamid*, 45 compresse	O.T.I. - Officina Terapeutica Italiana, piazzale Stazione n. 7, Parma	11-10-1950	4011	30-10-1972
112	*Promiodol*, 20 compresse .	Id.	9- 2-1960	16597	30-10-1972
113	*Summer*, 12 compresse . .	Id.	14- 6-1960	17366	30-10-1972
114	*Psicotonico Sanat*, flac. da 200 ml.	Biochimici Sossi - Bios, via Cardinale P. Maffi n. 36-38, Pisa	3- 3-1956	10929	4-12-1972
115	*Tossanolo Livini*, flac. da 250 cc. di sciroppo	Id.	5- 1-1956	10703	4-12-1972
116	*Canfodion*, 6 e 10 fiale da 2 cc.	Istituto Gentili S.p.a., via Mazzini n. 112, Pisa	10-10-1950	4020	19-12-1972
117	*Gerone*, elisir flac. 100 ml.	Ebifarm S.p.a., via Campo Nell'Elba n. 27, Roma	2- 5-1960 16-11-1963 26- 1-1968	17014	14- 9-1972
118	*Gerone*, flac. 25 compresse	Id.	7- 1-1961 16-11-1963 26- 1-1968	17014/A	14- 9-1972
119	*Piraflogin*, 20 discoidi	Jamco - Lab. Farmaceutici S.r.l., via Luigi Luzzatti n. 13/a, Roma (già della ditta Lancet S.r.l. di Roma)	30-12-1972	18609	8- 9-1972
120	*Pneuropenil*, flac. 500.000 U.I.	I.C.A.R. - Ind. di Ricerca e Produzione del Farmaco, via Tiburtina n. 1040, Roma	12- 4-1954 11-10-1954	8838	18- 5-1972
121	*Polimixina B solfato*, flac. da 20 ml. . . .	Pfizer Italiana S.p.a., via Gaeta n. 4, Roma	22- 9-1962	19734	22- 5-1972
122	*Alfa D 3*, tipo normale flac. gocce	Lab. Chimico-Biologici SIR, via Tor Cervara n. 282, Roma	12- 3-1959	4334/B-1	11-10-1972
123	*Alfa D 3 Sir*, 25 geloperle tipo normale	Id.	12- 3-1959	4334/A-1	11-10-1972
124	*Alfa D 3 Sir*, fiale forte	Id.	12- 3-1959	4334/1	11-10-1972
125	*Alfa D 3 Sir*, fiale normale	Id.	27-12-1950	4334	11-10-1972
126	*Bisir*, fiale da 25 mg.	Id.	20- 4-1959	5405/A-1	11-10-1972
127	*Bismutasi B*, compresse	Id.	27- 6-1962	387/A	11-10-1972
128	*Lentovit*, fiale	Id.	30- 3-1960	17071	11-10-1972
129	*Total-Cortex*, 3 fiale di liofilizzato + 3 fiale solvente tipo normale	Sigma-Tau - Ind. Farmaceutiche Riunite S.p.a., via Shakespeare n. 47, Roma	15- 5-1972	21346	23- 5-1972
130	*Total-Cortex*, 3 fiale di liofilizzato + 3 fiale di solvente tipo forte	Id.	15- 5-1972	21346/1	23- 5-1972
131	*Calcio-Jodico*, tubo da g. 9 di pomata	Tubi Lux, via Petronella n. 31, Pomezia (Roma)	1- 3-1952 30- 7-1971	262	21-11-1972
132	*Dionina Lux* 1%, tubo di pomata da g. 25	Id.	28-10-1969 15- 6-1971	276	12-10-1972
133	*Dionina Lux* 1%, collirio flacone da 10 ml. . . .	Id.	28-10-1969 15- 6-1971	276/A	12-10-1972
134	*Omatropina Lux* 1%, pomata tubo da g. 5	Id.	15-10-1969 9-12-1970	8243/1	12-10-1972

N. d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
135	*Omatropina Lux* 0,5 %, pomata tubo da g. 5	Tubi Lux, via Petronella n. 31, Pomezia (Roma)	15-10-1969 9-12-1970	8243	12-10-1972
136	*Omatropina Lux* 0,5 %, collirio flac. da ml. 9	Id.	15-10-1969 9-12-1970	8243/A	12-10-1972
137	*Prednisone Lux* 2%, collirio flac. da 4,5 ml.	Id.	28- 7-1969	12051/A-4	12-10-1972
138	*Prednisone Lux* 0,50 %, pomata tubo da 4,5 g	Id.	28- 7-1969	12051/2	12-10-1972
139	*Prednisone Lux* 1%, pomata tubo da 4,5 g.	Id.	28- 7-1969	12051/3	12-10-1972
140	*Prednisone Lux* 2 %, pomata tubo da 4,5 g.	Id.	28- 7-1969	12051/4	12-10-1972
141	*Prednisone Lux* 0,50 %, collirio flac. da 4,5 ml.	Id.	28- 7-1969	12051/A-2	12-10-1972
142	*Prednisone Lux* 1%, collirio flac. da 4,5 ml.	Id.	28- 7-1969	12051/A-3	12-10-1972
143	*Sedalande*, 50 compresse da 5 mg.	Laboratori Delalande S.p.a., via Torino n. 19, Pianezza (Torino)	11- 6-1962	19629/A-1	13- 4-1972
144	*Prurenol antistaminico*, supposte	Lab. Chimico Dermatologico Dott. A. Ferrato, via S. Secondo n. 69/71, Torino	15- 3-1955	1761/A	16-10-1972
145	*Prurenol*, supposte	Id.	10- 2-1949	1761	16-10-1972
146	*Antitussol*, flac. da g. 180 sciroppo	Ist. Biologico Chemioterapico ABC - S.p.a., via Crescentino n. 25, Torino	11-11-1950	4103	28-11-1972
147	*Bicrivit-12*, 5 fiale da ml. 1,5	Id.	27- 2-1951	4563	28-11-1972
148	*C Crivit*, 10 fiale da g. 0,05	Id.	11- 5-1948	1228	28-11-1972
149	*Elisir cardiotonico ABC*; flac. da g. 240	Id.	19- 4-1952	6297	28-11-1972
150	*Iodix*, 10 fiale da ml. 5; 10 fiale da ml. 2	Id.	15- 4-1950	3230	28-11-1972
151	*Mepacol con vitamina B 12*, 10 supposte	Id.	20- 1-1955	4084/D	28-11-1972
152	*Mepacol con vitamina B 12*, granulare	Id.	20- 1-1956	4084/E	28-11-1972
153	*Ormo 3*, 4 supposte	Id.	21- 7-1954	9168	28-11-1972
154	*Panpepsina*, flac. da ml. 50	Id.	5-12-1958	14435	28-11-1972
155	*Sedazil*, compresse	Id.	4- 3-1957	12332	28-11-1972
156	*Intimus*, lunette vaginali	Ottolenghi & c. - S.p.a., via Lanfranchi n. 6, Torino (già della ditta Laboratori Biochimico Riuniti Borio Farneti di Torino)	22- 9-1956	3548/A	8- 9-1972
157	*Intimus*, polvere	Id.	22- 9-1956	3548	8- 9-1972

(9205)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1973, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 321, il ricorso straordinario proposto dal sig. Gramegna Salvatore è stato accolto.

(10310)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Brindisi Montagna alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Brindisi Montagna (Potenza) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Brindisi Montagna (Potenza) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1973

Il Governatore: Carli

(10319)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per titoli ed esami, a quattro posti nella carriera ausiliaria presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma.

IL DIRETTORE

DELL'ISTITUTO SUPERIORE STATALE DI EDUCAZIONE FISICA DI ROMA

Visto lo statuto dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1960, n. 1594, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1109, con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1972, n. 711, e con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, numero 1117, il quale prevede tra l'altro che nella prima applicazione del decreto i posti di ruolo disponibili nelle qualifiche iniziali delle singole carriere stabilite con la nuova tabella « A » sono conferiti mediante concorsi per titoli ed esami da espletare tra il personale non di ruolo che, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, si trovi da almeno sei mesi in servizio effettivo presso l'Istituto ed abbia esercitato per tale periodo funzioni proprie della carriera cui appartengono i posti da conferire e che per l'ammissione ai predetti concorsi gli aspiranti devono essere in possesso del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti richiesti per l'accesso alle rispettive carriere prescindendosi dal limite massimo di età;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la nuova tabella « A » annessa alle modifiche di statuto di cui al precitato decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 1117;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso nella seduta del 4 giugno 1973;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, a quattro posti nella carriera ausiliaria presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma.

Art. 2.

Il predetto concorso è riservato al personale non di ruolo che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 1117, si trovi da almeno sei mesi in servizio effettivo presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma ed abbia esercitato per tale periodo funzioni proprie della carriera ausiliaria prescindendosi dal limite msssimo di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di licenza elementare;

b) essere cittadino italiano;

c) avere il godimento dei diritti politici;

d) avere tenuto sempre regolare condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande stabilita dal seguente art. 4.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. L'esclusione del concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto direttoriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 500, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente alla direzione dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma entro il termine perentorio di 30 giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'ufficio e la qualifica rivestita presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il titolo di studio di cui sono in possesso;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

n) l'elenco dei titoli e dei certificati allegati.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato rilasciato dall'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 nonchè dal titolo di studio (diploma originale o copia notarile su carta da bollo).

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al predetto Istituto dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto parimenti dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 1117, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1973, n. 83, di cui in premessa.

I requisiti, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli e per esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare ed il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non potrà essere attribuito un punteggio superiore al 25 % del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova pratica di scrittura consistente nella dettatura di un brano di prosa italiana di almeno 15 righe a stampa.

La prova pratica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.

Per lo svolgimento della prova si osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere la prova suddetta i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento;

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) libretto o tessera ferroviaria personale.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed il voto riportato nella prova d'esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto direttoriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno ugualmente approvate con decreto direttoriale.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale, parte II del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnature.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i documenti attestanti i relativi titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 6, secondo comma, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a presentare all'Istituto entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della richiesta i seguenti documenti di rito:

a) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

c) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo;

d) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

e) certificato su carta da bollo rialsciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune, certificato del quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante, che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti;

f) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e) devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data della richiesta.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Roma, addì 6 luglio 1973

Il direttore: CORRENTI

Schema di domanda

Al direttore dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma - Piazza Lauro de Bosis, 15 - 00194 ROMA - Foro Italico

. . sottoscritt . . . . (a), nat . . a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per titoli ed esami a quattro posti nella carriera ausiliaria presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma, concorso indetto con decreto direttoriale del 6 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 7 agosto 1973.

A tal fine . . . . sottoscritt . . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (b) . . . .

3) di non aver riportato condanne penali (c);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (d);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . .

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (e) . . . .

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione; di non essere stato dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare nella seguente posizione (f) . .;

. sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (g) . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt . . allega, altresì, il certificato previsto dall'articolo 4, ultimo comma, del bando di concorso.

Luogo e data . . . . .

Firma (h)

. . . .

(a) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(b) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(c) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(d) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(e) Indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(f) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile;

(g) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(h) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

(10134)

REGIONE TOSCANA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario consorziale dei comuni di Piteglio e Marliana

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 267 in data 8 febbraio 1972 del veterinario provinciale di Pistoia relativo al bando di pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento della condotta veterinaria consorziale dei comuni di Piteglio e Marliana;

Ritenuto di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso;

Viste le indicazioni della prefettura di Pistoia, le proposte dell'ordine dei veterinari della provincia di Pistoia nonchè l'estratto del verbale di deliberazione dell'assemblea consorziale del consorzio veterinario Piteglio-Marliana;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Visto l'art 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art 4 della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

A voti unanimi;

Delibera

di costituire la commissione giudicatrice del concorso specificato in premessa come appresso:

Presidente:

Cadoni dott. Roberto, vice prefetto del Ministero dell'interno.

Componenti:

Tasselli prof Elio, veterinario provinciale capo del Ministero della sanità;

Potenza dott. Antonio, vice prefetto del Ministero dell'interno;

Romagnoli prof. Aldo, docente di clinica medica veterinaria dell'Università di Pisa, scelto su terna proposta dall'ordine dei veterinari;

Romboli prof Bruno, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;

Galeotti dott. Guido, veterinario comunale di Cutigliano e Abetone.

Segretario:

Guggino dott. Gaetano, consigliere in servizio presso l'ufficio del medico e veterinario provinciale di Pistoia.

La commissione che avrà sede in Pistoia, inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pistoia e, per otto giorni consecutivi sarà affissa all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Pistoia della prefettura di Pistoia e del comune capoconsorzio di Piteglio.

Il presidente: MALVEZZI

(10323)

REGIONE LAZIO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Frosinone

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2225 del 7 dicembre 1972, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1972;

Attesa la necessità di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni pervenute dalla regione Lazio, assessorato sanità-igiene, nonchè le proposte dell'ordine provinciale dei veterinari di Frosinone e dei comuni interessati;

Visto il decreto del medico provinciale di Frosinone n. 6707 del 26 luglio 1973, emesso ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, indicato in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Gioia dott. Marino, direttore di divisione del Ministero della sanità in servizio presso la regione Lazio, assessorato sanità-igiene.

Componenti:

Governatori dott. Sesto, veterinario provinciale capo, in servizio presso la regione Lazio, assessorato sanità-igiene;

Avoli dott. Fernando, direttore di sezione del Ministero degli interni, in servizio presso la regione Lazio;

Seren prof. Ennio, docente di patologia speciale e clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;

Romboli prof. Bruno, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;

Salvatori dott. Pietro, veterinario condotto titolare.

Segretario:

Iori dott. Renato, direttore di sezione del Ministero della sanità, in servizio presso la regione Lazio, assessorato alla sanità-igiene.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso il mattatoio comunale di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'ufficio della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 26 luglio 1973

Il veterinario provinciale: MASULLO

(10324)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RIETI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di veterinario condotto vacante in provincia di Rieti.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 321 del 4 aprile 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami, ad un posto di veterinario condotto in provincia di Rieti, al 30 novembre 1969, vacante nel comune di Forano Sabino (in consorzio con i comuni di Selci Sabino e Stimigliano);

Visto il proprio decreto n. 322 del 4 aprile 1973, con cui veniva dichiarato vincitore del concorso medesimo il dott. Colarieti Tosti Giampaolo, primo classificato della relativa graduatoria di merito;

Vista la nota n. 2021 datata 6 luglio 1973, del presidente del consorzio veterinario tra i comuni di Forano, Selci e Stimigliano, con la quale viene comunicato che il dott. Colarieti Tosti Giampaolo ha lasciato trascorrere i termini di legge assegnatigli per assumere regolare servizio, senza essersi presentato o fatto pervenire alcuna comunicazione al riguardo;

Considerato, pertanto, doversi ritenere rinunciatario il predetto dott. Colarieti Tosti Giampaolo;

Ritenuto quindi doversi procedere alla assegnazione del posto al secondo classificato nella graduatoria di merito del concorso di cui trattasi;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Perotti Emidio è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Forano Sabino e consorziati.

Il presente decreto verrà pubblicato, a termini di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della prefettura di Rieti e dei comuni di Forano, Selci Sabino e Stimigliano.

Rieti, addì 26 luglio 1973

Il veterinario provinciale: PONZIANI

(10294)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1973, n. 17.

Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di circoscrizioni comunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* **23** *del* 21 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La fusione tra comuni, la costituzione in comune di frazioni o del capoluogo di comuni, ed i mutamenti delle circoscrizioni comunali, sono disposti, se effettuati nell'ambito della stessa circoscrizione provinciale, con legge della Regione, su iniziativa dei soggetti legittimati a norma dell'art. 38 dello statuto.

Con legge regionale sono altresì disposte le variazioni delle denominazioni comunali.

Sui progetti di legge rivolti all'adozione di uno dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, la consultazione della provincia e dei comuni interessati, prevista dall'art. 22 dello statuto, è resa obbligatoria.

Art. 2.

I consigli comunali non legittimati all'iniziativa legislativa a norma dell'art. 38 dello statuto, ed interessati all'adozione di uno dei provvedimenti previsti nei commi primo e secondo dell'art. 1, possono richiedere alla Giunta regionale, qualora sussistano le condizioni stabilite nel titolo II della presente legge, di rendersi promotrice della presentazione di apposito disegno di legge, con le forme e procedure previste nel titolo stesso.

La Giunta regionale è tenuta a riferire alla competente commissione consiliare dei casi nei quali non ritenga di rendersi promotrice della presentazione di apposito disegno di legge.

Art. 3.

I risultati dei referendum indetti a norma dell'art. 25 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, debbono essere valutati anche sulla base degli esiti distinti per ciascun comune, frazione, capoluogo o parti del territorio direttamente interessato.

TITOLO II

Sezione I

ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI

Art. 4.

Due o più comuni contigui, che non abbiano mezzi sufficienti per provvedere in modo adeguato alla istituzione e al mantenimento delle attrezzature civili e sociali nonché dei pubblici servizi, possono essere fusi in unico comune.

La fusione fra comuni può essere altresì disposta al fine di realizzare una più adeguata organizzazione e distribuzione territoriale dei servizi, anche secondo i programmi regionali e comprensoriali, nonché una maggiore razionalizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale.

Art. 5.

Le deliberazioni dei comuni interessati, per gli effetti previsti dal combinato disposto degli articoli 2 e 4, devono indicare dettagliatamente le condizioni che regolano la fusione per gli aspetti patrimoniali ed economico-finanziari, nonché il programma per la migliore gestione e distribuzione territoriale delle attrezzature civili e sociali e dei pubblici servizi.

Art. 6.

Le frazioni e i nuclei abitati, appartenenti ad uno o più comuni, che abbiano complessivamente popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni proprie di un comune, e che, per le condizioni dei luoghi e per le altre caratteristiche economiche e sociali, abbiano interessi distinti da quelli del comune al quale appartengono, possono essere costituiti in comuni autonomi, semprechè al capoluogo restino assicurati i mezzi sufficienti per provvedere alle esigenze comunali.

Eguale facoltà è attribuita al capoluogo del comune quando sussistano nei suoi confronti le condizioni sopra indicate.

In ogni caso, perché possa farsi luogo alla costituzione in comune autonomo di frazioni o del capoluogo, deve sussistere la condizione che il comune, da cui le frazioni o il capoluogo vengono distaccati, conservi una popolazione residua non inferiore a 10.000 abitanti.

Art. 7.

Le deliberazioni adottate dai consigli comunali per gli effetti previsti dal combinato disposto degli articoli 2 e 6, devono essere adeguatamente motivate con particolare riferimento:

1) alla sufficienza dei mezzi che consentano al nuovo comune di provvedere in un programma organico alla istituzione e al mantenimento dei pubblici servizi;

2) alla obiettiva separazione, in rapporto alla condizione dei luoghi, tra il nuovo comune e i comuni originari;

3) alla permanenza dei requisiti per cui la parte residua dei comuni già esistenti possa essere mantenuta in comune autonomo, a meno che non vi sia altro comune che domandi di incorporare la parte residua stessa.

Qualora l'iniziativa venga assunta dai cittadini elettori residenti nelle frazioni, nei nuclei abitati o nel capoluogo, la relativa domanda dovrà essere motivata in conformità a quanto previsto al primo comma.

Sezione II

VARIAZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI E DENOMINAZIONI COMUNALI

Art. 8.

Le circoscrizioni territoriali comunali che risultino inadeguate in rapporto all'espansione degli abitati, alle esigenze di razionalizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale, nonché di organizzazione e distribuzione di servizi secondo programmi regionali o comprensoriali, possono essere ampliate con l'aggregazione di parte del territorio di comuni contermini.

La modifica delle circoscrizioni territoriali può essere altresì disposta per ragioni topografiche o per altre esigenze locali.

Art. 9.

Le deliberazioni per la variazione delle circoscrizioni territoriali, adottate dai comuni interessati per gli effetti previsti dall'art. 2, devono essere adeguatamente motivate con riferimento alle finalità ed esigenze indicate all'art. 8.

Qualora l'iniziativa, per l'aggregazione ad altro comune di parte del territorio, venga assunta dai cittadini residenti nella parte del territorio stesso, la relativa domanda dovrà essere motivata in conformità a quanto previsto nel primo comma.

Art. 10.

Le denominazioni comunali possono essere variate ove ricorrano ragioni toponomastiche, storiche, culturali o turistiche.

La relativa deliberazione, adottata dal consiglio comunale per gli effetti previsti dall'art. 2, deve essere adeguatamente motivata con riferimento alle ragioni indicate al primo comma.

Sezione III

PROCEDURE E CONTROLLI

Art. 11.

Le domande per gli effetti previsti all'art. 2 devono essere formulate dai consigli comunali interessati, con apposita deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti e pubblicata all'albo pretorio per la durata di quindici giorni.

Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali del comune può presentare le proprie osservazioni in merito entro quindici giorni dalla scadenza del termine suddetto.

Le deliberazioni, di cui al primo comma, divenute esecutive ai sensi di legge, vanno inoltrate alla Giunta regionale, unitamente alle eventuali osservazioni dei cittadini e alle relative controdeduzioni deliberate dal consiglio comunale, divenute anche esse esecutive, entro dieci giorni dalla data di esecutività dell'ultima deliberazione.

Copia della documentazione di cui al comma precedente va trasmessa entro lo stesso termine ai comuni interessati, i quali, entro novanta giorni dal ricevimento, sono tenuti a pronunciarsi in merito con apposita deliberazione.

Si applicano anche in questo caso le norme contenute ai commi primo, secondo e terzo, del presente articolo.

Art. 12.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 7, secondo comma, e 9, secondo comma, le domande sottoscritte dalla maggioranza dei cittadini elettori residenti nella frazione, nucleo abitato, capoluogo o parte di territorio, debitamente autenticate nelle firme, vanno presentate al comune di appartenenza, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento esprime in merito il proprio parere con apposita deliberazione adottata a maggioranza e pubblicata per quindici giorni all'albo pretorio.

Per l'ulteriore procedimento si fa rinvio alle norme contenute all'art. 11.

Art. 13.

Il controllo sulla legittimità delle deliberazioni degli enti interessati spetta alle sezioni del comitato regionale di controllo, istituito a norma della legge regionale 30 ottobre 1971, n. 1.

Alle predette sezioni è attribuito inoltre l'esame delle domande delle comunità interessate sotto il profilo della conformità a quanto disposto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In caso di richiesta di chiarimenti da parte delle sezioni del comitato di controllo, i comuni interessati devono provvedere entro il termine di sessanta giorni.

TITOLO III

DELEGA ALLE PROVINCE

Art. 14.

Le province competenti per territorio sono delegate a determinare la sede municipale nonché la denominazione di frazioni o borgate su richiesta motivata dei consigli comunali interessati.

Le deliberazioni, allo scopo assunte dalla provincia, dovranno tener conto rispettivamente delle esigenze amministrative, delle condizioni economico-sociali del comune e dei cittadini, nonché delle ragioni toponomastiche, storiche, culturali o turistiche.

Art. 15.

I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni ed ai mutamenti delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla provincia competente per territorio, per delega della Regione.

Le deliberazioni, allo scopo assunte dalla provincia, si ispireranno ai principi riguardanti la successione delle persone giuridiche

Art. 16.

Qualora lo richiedano esigenze generali di un comune, la provincia dispone la fusione delle rendite patrimoniali, delle passività e delle spese di una frazione con quelle del comune cui appartiene, su propria iniziativa o su richiesta dei comuni o frazioni interessate o della giunta regionale.

Art. 17.

Quando il confine fra due o più comuni è incerto o non risulti delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili, la provincia competente per territorio provvede, per delega della regione, su richiesta di uno dei comuni interessati, al regolamento del confine o all'apposizione dei termini, ammesse le osservazioni degli altri comuni interessati.

Qualora i comuni appartengano a diverse province, i provvedimenti di cui al comma precedente sono adottati con decreto del Presidente della regione.

Art. 18.

Le province devono adottare con deliberazione consiliare i provvedimenti di competenza, in base alle deleghe di cui al presente titolo, non oltre il termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di richiesta dei consigli comunali interessati.

Le province, nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate devono attenersi alle direttive rispettivamente indicate dal presente titolo e, in quanto applicabili, ai criteri generali contenuti nella presente legge.

La giunta regionale, in ordine alle funzioni delegate, esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza.

In caso di accertato inadempimento, di persistente inerzia, di violazione delle leggi o dei criteri direttivi di cui alla presente legge, la giunta può sostituirsi alle province nell'esercizio delle funzioni delegate o promuovere l'adozione del provvedimento di revoca.

Art. 19.

La spesa sostenuta dalle province per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge è a carico della regione

La ripartizione per province della somma stanziata all'art. 20 è determinata proporzionalmente, per un terzo alla popolazione, per un terzo alla superfice territoriale, per un terzo al numero dei comuni di ciascuna provincia.

L'importo unitario da corrispondere alle province per lo esercizio delle singole funzioni delegate è determinato dalla Giunta regionale, previa intesa con le province stesse.

La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare congrue anticipazioni di spesa alle province che ne facciano motivata richiesta.

Art. 20

Agli oneri dipendenti dall'applicazione del titolo III della presente legge, presunti in L. 30.000.000 annue, si fa fronte per l'anno 1973 mediante riduzione di L. 30.000.000 dal capitolo 10 del bilancio di previsione della spesa per l'esercizio 1973 della regione.

Al titolo I, rubrica VI, capitolo 171, esercizio 1973 e seguenti è istituito l'articolo 1 dal titolo « Spese per la delega alle province di cui alla legge regionale — Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di circoscrizioni comunali — », con lo stanziamento di L. 30.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Venezia, addì 16 luglio 1973

TOMELLERI

(10298)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.